



CCNL 1998/2001 - Art. 8 - Assenze e permessi retribuiti

1. Il dipendente, sulla base di apposita autocertificazione o documentazione, da presentare con comunicazione tempestiva, può assentarsi nei seguenti casi:

- documentata grave infermità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo periodo: **giorni tre all'anno**; [Modulo](#)
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: **giorni otto all'anno**; [Modulo](#)
- lutti per decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado o convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica: **giorni tre per evento**; [Modulo](#)
- nascita dei figli o gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati anche mediante autocertificazione: **ore 18** [Modulo](#) (01/07/2015 La precedente modalità di poter usufruire dei permessi in alternativa giorni/ore è stata esclusa con [circolare n. 4771 del 01/07/2015](#): **giorni 3 all'anno**. Il dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili.)

2. Il dipendente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

3. Le assenze dei commi 1 e 2 possono essere fruite cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli legati all'effettiva prestazione.

5. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dagli articoli 19 e 20 della legge n. 53/2000, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità.

6. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni normative.

7. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266, nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, gli Enti favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.

GRADO DI PARENTELA E AFFINITA'

Parenti entro il secondo grado:

I genitori ed il figlio (1° grado)

I nonni ed il nipote (2° grado)

I fratelli e le sorelle (2° grado)

(il nipote da fratello o sorella è parente di 3° grado)

Affini entro il primo grado:

I suoceri, con i generi e le nuore (1° grado)